

TESTO VECCHIO	TESTO NUOVO
<p style="text-align: center;">ART. 3 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TARI</p> <p>1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre urbani.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TARI</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 4 LOCALI ED AREE ESCLUSE DALLA TARI</p> <p>1. Non sono soggette all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte operative che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:</p> <p><u>Utenze domestiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri; • Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vano ascensori ecc.); • Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati ; • Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi asseverati per restauro, 	<p style="text-align: center;">ART. 4 LOCALI ED AREE ESCLUSE DALLA TARI</p> <p>1. Non sono soggette all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte operative che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:</p> <p><u>Utenze domestiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri; • Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vano ascensori ecc.); • Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati; • Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi asseverati per restauro, ristrutturazione o

ristrutturazione o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione (balconi, terrazze ecc.);
- Le parti comuni degli edifici condominiali fatto salvo l'uso esclusivo;
- Le aree adibite a verde.

Utenze non domestiche:

- Centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, silos, elettrici, idraulici ecc.);
- Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, ecc.;
- i locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione;
- Le aree adibite in via esclusiva alla manovra e

risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. **Durante il periodo dei lavori di ristrutturazione i locali dovranno essere liberi da persone e non occupati.**

- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione (balconi, terrazze ecc.);
- Le parti comuni degli edifici condominiali fatto salvo l'uso esclusivo;
- Le aree adibite a verde.

INVARIATO

- transito dei veicoli;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (es: parcheggio clienti, parcheggio dipendenti ecc.);
 - Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di fatto non occupati;
 - Le celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la presenza umana e da quelle del ciclo del freddo (surgelazione);
 - i locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
 - le aree impraticabili intercluse da stabile recinzione e non presidiate;
 - le aree scoperte adibite a verde;
 - le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - per gli impianti di carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - Locali ed aree comprese nelle aree cimiteriali.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. INVARIATO

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa rifiuti per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) allegato alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette al Consiglio di Bacino "Verona Città" almeno 90 giorni prima della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti necessari alla validazione, dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la

3. INVARIATO

ART. 9
PIANO FINANZIARIO

1. INVARIATO

2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore dei rifiuti e il soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti predispongono i piani finanziari di competenza, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario del servizio integrato rifiuti così come deliberato da ARERA e li trasmettono al Consiglio di Bacino "Verona Città" almeno 90 giorni prima della data prevista dall'art. 3 comma 5-quinques del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 e s.mi.

3. INVARIATO

<p>veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> • una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; <p>4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dal Consiglio di Bacino “Verona Città”.</p> <p>5. Sulla base della normativa vigente, il Consiglio di Bacino “Verona Città” assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.</p> <p>6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dal Comune.</p>	<p>4. INVARIATO</p> <p>5. Sulla base della normativa vigente, il Consiglio di Bacino “Verona Città” assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la predisposizione del il Piano Economico Finanziario validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.</p> <p>6. INVARIATO</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI</p>
<p>1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Le tariffe della TARI sono determinate, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.</p> <p>3. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.</p> <p>4. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato 1 del DPR 158/99 e riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento .</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Le tariffe della TARI sono determinate, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno o nell'ipotesi, in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come previsto dall'art. 3 comma 5-quinques del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p>

5. Le tariffe della TARI si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. INVARIATO

6. La tariffa è commisurata tenuto conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, assicurando comunque l'agevolazione per le utenze domestiche come previsto dal comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99.

6. INVARIATO

**ART. 11
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA
TARI**

**ART. 11
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA
TARI**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree scoperte operative e sussiste fino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione degli stessi, purché sia dichiarato entro i termini previsti dal successivo art. 29 del presente Regolamento.

1. INVARIATO

2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, entro il termine previsto dal successivo art. 29 del presente Regolamento, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che abbia prodotto dichiarazione tardiva dimostri, con adeguata documentazione, di non aver continuato la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrato a seguito

2. INVARIATO

di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In assenza della documentazione la cessazione decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare delle superfici o delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportino un aumento di tassa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tassa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 29 del presente Regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**ART. 13
UTENZE DOMESTICHE
DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DEGLI OCCUPANTI**

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in :
- a. Utenza principale : utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la residenza anagrafica;
- b. Utenza secondaria: non di proprietà e detenuta da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune;

3. A norma dell'art. 11 comma 3 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione n. 15/2022/R/Rif di ARERA, le dichiarazioni di variazione del servizio TARI che comportano una riduzione dell'importo della tassa da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa dichiarazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 29 del presente Regolamento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento della tassa producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Le variazioni della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**ART.13
UTENZE DOMESTICHE
DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DEGLI OCCUPANTI**

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in:
- a. Utenza principale: utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la residenza anagrafica;
- b. Utenza secondaria: non di proprietà e detenuta da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune;

c. Utenza a disposizione: di proprietà del soggetto passivo della tassa.
Per tali utenze come numero dei componenti è considerato:
- per i residenti nel Comune di Verona quello dell'utenza principale
- per i residenti in altro Comune quello riportato nella scheda anagrafica del Comune di residenza del soggetto o in mancanza quello di 3 unità .

2. Per tutte le utenze domestiche principali il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della TARI, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza dei vincoli di parentela o affinità, risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di Verona, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.

3. Per tutte le utenze principali, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa o di studio prestata fuori dal territorio comunale, nel caso di servizio di volontariato o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata al fine della

c. Utenza a disposizione di proprietà del soggetto passivo della tassa.
Per tali utenze come numero dei componenti è considerato:
- per i residenti nel Comune di Verona quello dell'utenza principale;
- per i residenti in altro Comune quello riportato nella scheda anagrafica del Comune di residenza del soggetto o in mancanza quello di 3 unità .

d. Utenza ad uso foresteria detenuta e intestata all'azienda: per tali utenze, il numero dei componenti è considerato quello dichiarato dall'azienda o, in mancanza, quello di 3 unità.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. INVARIATO

<p>determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto in questione sia l'unico componente del nucleo la parte variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata documentazione.</p> <p>5. Per le utenze "secondarie" si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza quello di 3 unità.</p> <p>6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.</p> <p>7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti residenti nel Comune, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o in istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di documentazione, in 1 unità.</p> <p>8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per tale fattispecie è dovuta sia la dichiarazione originaria che le dichiarazioni di variazione del numero dei componenti del nucleo all'interno dell'unità immobiliare entro i termini</p>	<p>5. Per le utenze "secondarie" si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente e risultante dalla scheda anagrafica del Comune di residenza o, in mancanza, quello di 3 unità.</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p>
---	--

previsti dall'art. 29 del presente Regolamento.

**ART. 15
CLASSIFICAZIONE
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del presente Regolamento e previste dal D.P.R 158/99.
2. La classificazione viene effettuata con riferimento alle categorie previste dal D.P.R 158/99, tenendo conto della documentazione di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti, nonché del codice ISTAT dell'attività, o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di insediamento di molteplici attività con destinazione diversa in un complesso unitario (es. centro commerciale) l'applicazione della tariffa è distinta secondo le specifiche attività.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la

**ART. 15
CLASSIFICAZIONE
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. INVARIATO

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. INVARIATO

6. INVARIATO

<p>specifica attività esercitata.</p> <p>7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.</p> <p>8. Alle superfici detenute a qualsiasi titolo da associazioni che effettuino una qualsivoglia attività di impresa quali ad esempio attività di ristorazione, istruzione, corsi a pagamento, compravendita di beni, effettuazione di servizi a pagamento, anche di carattere assistenziale ecc., è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>9. La superficie delle unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, destinata ad una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico, verrà classificata nella specifica categoria 8a) di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.</p>	<p>7. INVARIATO</p> <p>8. Alle superfici detenute a qualsiasi titolo da associazioni che effettuino una qualsivoglia attività di impresa economica, anche per i soli soci (quali ad esempio circoli con bar o attività di ristorazione, istruzione, corsi a pagamento, compravendita di beni, effettuazione di servizi a pagamento, anche di carattere assistenziale, ecc.) è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata per analogia di produzione di rifiuti.</p> <p>9. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">ART. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p>	<p style="text-align: center;">ART. 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</p>
<p>1. La tassa rifiuti è ridotta nella misura del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero purché la richiesta della riduzione sia integrata con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.</p> <p>2. La quota variabile della TARI è ridotta nella misura del 50% per le unità</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

<p>immobiliari a disposizione, come disciplinate dall'art. 13 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, con uso stagionale o limitato e discontinuo delle stesse.</p> <p>3. 3. Ai sensi dell'art. 9-bis comma 2 del D.L. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 della TARI per l'unità immobiliare, considerata abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>4. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico si applica sulla quota variabile del tributo una riduzione del 30%.</p> <p>Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta istanza; - le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo e effettuare la 	<p>3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.</p> <p>4. INVARIATO</p>
---	--

pratica secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune.

- dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari.

5 La quota variabile della tassa è ridotta del 20% qualora, per i bambini presenti nel nucleo familiare con età inferiore a 3 anni, si utilizzino pannolini lavabili.

Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare l'utilizzo di pannolini lavabili in modo continuativo.

La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti al fine di verificare il reale utilizzo dei pannolini lavabili.

6. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico e dell'utilizzo di pannolini lavabili. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI, indebitamente ridotta, maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. INVARIATO

6. INVARIATO

7. Le riduzioni del presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione qualora le stesse siano dichiarate nei termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento o, in mancanza, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R. 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo fino ad un tetto massimo dell'80%. Il limite dell'80% è posto in considerazione che tale utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di rifiuti urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del servizio.

Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico. Ma non il recupero di

7. INVARIATO

8. INVARIATO

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. INVARIATO

energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S,ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti avviata al riciclo, K (S,ap) il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo.

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo, allegando copia dei seguenti documenti:

- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente
- copia del Formulario e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. INVARIATO

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente

La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente come previsto dall'art. 3 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022. La richiesta e la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

4. Alle attività di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI.
Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto /degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta e della documentazione il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo previsto del 31 gennaio comporta la perdita del diritto alla riduzione.

In sede di prima applicazione per l'anno 2022 si mantiene la scadenza del 30/06/2023.

4. INVARIATO

<p>previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.</p>	
<p>5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il Comune e/o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI indebitamente ridotta, maggiorata dalla sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Alle attività che aderiscono al progetto Re.b.u.s. (Recupero eccedenze beni utilizzati solidalmente) promosso dal Comune di Verona, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. E' prevista una riduzione del 30%</p>	<p>7. INVARIATO</p>

<p>della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano o detengano locali e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità</p>	
<p>8. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI giornaliera di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande che durante le manifestazioni ed eventi utilizzino esclusivamente stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino, esclusivamente e in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.</p>	<p>9. INVARIATO</p>
<p>10. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.</p>	<p>10. INVARIATO</p>

<p>11. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della Legge 549/95 è prevista una riduzione nella misura dell'80% della quota variabile della TARI, per i locali e le aree scoperte di attività artigianali ed esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e il cui fatturato venga danneggiato dalla presenza degli stessi.</p>	<p>11. INVARIATO</p>
<p>12. L'area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.</p>	<p>12. INVARIATO</p>
<p>13. Le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%.</p>	<p>13. INVARIATO</p>
<p>14. La superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute viene computata nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto già disciplinate dall'art. 16 del presente Regolamento).</p>	<p>14. INVARIATO</p>
<p>15. La tariffa è ridotta del 50% per le "Botteghe Storiche" ubicate nel Comune Verona, a norma dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche del Comune di Verona.</p>	<p>15. INVARIATO</p>
<p>16. La superficie occupata da celle frigorifere o a temperatura controllata, superiore a mq. 500, viene computata per la parte eccedente nella misura</p>	<p>16. INVARIATO</p>

del 50%.

ART. 21BIS

Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale), le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Leg.vo 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell'utenza non domestica da comunicare al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. La comunicazione di rientro deve essere presentata entro il 30 giugno e nella stessa devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

ART. 21BIS

Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico

1. INVARIATO

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è per un periodo non inferiore **a due anni come previsto dall'art. 14 comma 1 della Legge 118/22**. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell'utenza non domestica da comunicare al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. **La comunicazione di rientro deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo** e nella stessa devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui

<p>3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani tassativamente entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.</p> <p>4. Solo per l'anno 2021 la scelta di cui al comma 1 del presente Regolamento deve essere comunicata tassativamente entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 01/01/2022 come disciplinato dall'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in Legge 69/2021.</p> <p>5. Alla dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio pubblico deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <p>a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire al servizio privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;</p> <p>b) copia del contratto con l'operatore privato del periodo minimo di cinque anni;</p> <p>c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad essi conferiti.</p> <p>6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante o il titolare dell'attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve comunicare, a consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti i</p>	<p>all'art. 29 del presente Regolamento.</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. Alla dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio pubblico deve essere allegata la seguente documentazione:</p> <p>a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire al servizio privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;</p> <p>b) copia del contratto con l'operatore privato del periodo minimo di due anni;</p> <p>c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad essi conferiti.</p> <p>6. A norma dell'art. 3 della Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante o il titolare dell'attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve comunicare e presentare, a</p>
---	---

quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere integrata con l'attestazione dell'operatore privato che ha effettuato il recupero .

consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti ~~i quantitativi dei rifiuti urbani~~ **la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente anche** ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. ~~La predetta comunicazione deve essere integrata con l'attestazione dell'operatore privato che ha effettuato il recupero~~ **La comunicazione con la documentazione devono essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e devono contenere almeno le seguenti informazioni:**

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività

<p>7. Qualora l'utenza non domestica non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 3, per l'anno 2021, e entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo, si intende che abbia optato per rimanere nel servizio pubblico.</p> <p>8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque pagare la quota fissa annuale della TARI e il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente (TEFA).</p>	<p>di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</p> <p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione con la documentazione il soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI comunica l'esito della verifica all'utente.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. La parte variabile della TARI viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della documentazione/rendicontazione dell'attività di recupero entro il termine previsto dal comma 6 del presente articolo (31 gennaio di ciascun anno) ovvero tale rendicontazione/documentazione sia incompleta dei</p>
--	---

<p style="text-align: center;">ART. 29</p> <p style="text-align: center;">CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p> <p>1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI.</p> <p>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione di variazione e/o di cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni e produce i suoi effetti come disciplinato nel precedente art. 11 del presente Regolamento.</p> <p>3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:</p>	<p>dati previsti dalle lettere d) e) e f) del comma 6, ovvero quando non si dimostri il totale avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti, la quota variabile della TARI sarà recuperata applicando la sanzione per infedele dichiarazione. Inoltre, nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.</p> <p style="text-align: center;">ART. 29</p> <p style="text-align: center;">CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. La dichiarazione di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:</p>
--	---

<p>a) per le utenze di soggetti residenti : i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto con vincolo di solidarietà e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</p> <p>b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante o del soggetto con vincolo di solidarietà (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</p> <p>c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dell'immobile;</p> <p>d) la superficie dei locali occupati e relative pertinenze ;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione degli stessi;</p> <p>f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e/o esenzioni.</p> <p>g) ogni altro documento da allegarsi eventualmente richiesto per la corretta applicazione della tassa.</p>	<p>a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto con vincolo di solidarietà e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</p> <p>b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante o del soggetto con vincolo di solidarietà (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;</p> <p>c) INVARIATO</p> <p>d) INVARIATO</p> <p>e) INVARIATO</p> <p>f) INVARIATO</p> <p>g) INVARIATO</p>
<p>4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <p>a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e ragione sociale dell'impresa, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA,</p>	<p>4. La dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:</p> <p>a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e ragione sociale dell'impresa, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, attività effettuata,</p>

<p>codice ATECO dell'attività, e sede legale);</p> <p>b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza e codice fiscale);</p> <p>c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali degli immobili e delle aree scoperte operative;</p> <p>d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;</p> <p>e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni e detassazioni.</p> <p>f) ogni altro documento da allegarsi eventualmente richiesto per la corretta applicazione della tassa</p> <p>5. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è presentata o direttamente agli uffici del soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti, o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o in via telematica o con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</p> <p>6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione della richiesta di pagamento.</p>	<p>sede legale, recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata;</p> <p>b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica;</p> <p>c) INVARIATO</p> <p>d) INVARIATO</p> <p>e) INVARIATO</p> <p>f) INVARIATO</p> <p>5. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante è presentata, al soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti, a mezzo posta, via e-mail o mediante consegna allo sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presente, ovvero compilabile online.</p> <p>6. INVARIATO</p>
--	---

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, che mantengono il possesso o la detenzione dei locali, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di decesso. In caso contrario dovranno presentare la dichiarazione di cessazione che produrrà i suoi effetti come disciplinato dal precedente art. 11 del presente Regolamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto dal comma 1 del presente articolo, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

**ART. 31
ACCERTAMENTO**

1. Per l'omessa e/o l'infedele

7. INVARIATO

8. INVARIATO

9. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo della dichiarazione deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Tali informazioni possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore dei rifiuti, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

**ART. 31
ACCERTAMENTO**

1. INVARIATO

presentazione della dichiarazione viene notificato al soggetto passivo avviso di accertamento esecutivo d'ufficio e/o in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tale avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo raccomandata a/r.

2. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

3. Qualora il debitore versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà può richiedere al Funzionario responsabile la dilazione dell'avviso di accertamento esecutivo per importi complessivi superiori a € 100,01. Le somme complessive dovute sono ripartite a scaglioni, fino a un massimo di 48 rate mensili di pari importo come di seguito specificato:

- da euro 100,01 a euro 500,00 due rate mensili;

- da euro 500,01 a euro 3.000,00 cinque rate mensili;

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 tredici rate mensili;

2. INVARIATO

3. Qualora il debitore versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà può chiedere al Funzionario responsabile **del tributo TARI** la dilazione dell'avviso di accertamento esecutivo. ~~per importi complessivi superiori a € 100,01.~~ **Le somme complessive dovute possono essere ripartite in rate mensili di pari importo fino a un massimo di 72 rate fermo restando che l'importo minimo della rata non potrà essere inferiore a Euro 100,00 secondo il seguente schema:**

- **fino a Euro 100,00 nessuna rateazione**
- da euro **100,01** a euro **500,00** **fino quattro** rate mensili;
- da euro **500,01** a euro **3.000,00** **da cinque a dodici** rate mensili;
- da euro **3.000,01** a euro **6.000,00** **da**

<p>- da euro 6.000,01 a euro 50.000,00 trentasei rate mensili;</p> <p>- oltre euro 50.000,00 fino a quarantotto rate mensili.</p> <p>4. L'Ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di € 25.000,00, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria, o equipollente, a prima richiesta.</p> <p>5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente o nel caso di mancato pagamento delle rate, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 798 a 801 della Legge 160/2019 .</p> <p>6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'importo residuo ancora dovuto sarà riscosso immediatamente in unica soluzione.</p> <p>7. Gli accertamenti esecutivi divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.</p>	<p>tredici rate mensili a ventiquattro rate mensili;</p> <ul style="list-style-type: none"> • da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; • oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. <p>4. L'Ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di € 35.000,00, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria, o equipollente, a prima richiesta.</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 SANZIONI</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 SANZIONI</p>
<p>1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato come previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, si applica quanto previsto dall'art. 13</p>	<p>1. INVARIATO</p>

<p>comma 1 del D.Leg.vo 471/97 e successive modificazioni.</p> <p>2. Per la sanzione amministrativa tributaria prevista dal comma 1 del presente articolo non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.</p> <p>3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.</p> <p>4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.</p> <p>5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30 comma 2 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00.</p> <p>6. Le sanzioni previste per l'omessa e per l'infedele dichiarazione di cui ai commi 3 e 4 e 5 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.</p> <p>7. Si applica, per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui ai D.Leg.vi 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997.</p> <p>8. In materia di ravvedimento operoso resta applicato quanto previsto dall'art. 13 del D.Leg.vo 472/97.</p>	<p>2. INVARIATO</p> <p>3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.</p> <p>4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p>
--	---

**ART. 34
RISCOSSIONE**

1. Il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97 tramite modello di pagamento unificato ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il soggetto affidatario della riscossione della tassa sui rifiuti invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distinto dal tributo provinciale. L'avviso conterrà inoltre l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte operative su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le rispettive scadenze e tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. L'avviso di pagamento dovrà inoltre contenere tutti gli obblighi deliberati in materia di trasparenza da ARERA. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti del flusso principale della TARI è suddiviso di regola in 4 rate. Le scadenze e il numero delle rate, del flusso principale della TARI, sono determinate annualmente con il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione generalmente

**ART. 34
RISCOSSIONE**

1. Il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97 tramite modello di pagamento unificato **o con il sistema unico di pagamento previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 82/2005 (PagoPa)** ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
2. **INVARIATO**
3. Il pagamento degli importi dovuti del flusso principale della TARI è suddiviso di regola in 4 rate. Le scadenze, il numero delle rate **e la procedura di calcolo dell'ammontare delle rate stesse**, del flusso principale della TARI, sono determinate annualmente con il provvedimento del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione generalmente ~~entro il~~

<p>entro il 16 giugno di ciascun anno salvo situazioni particolari.</p> <p>4. Eventuali ulteriori flussi di riscossione suppletivi verranno riscossi in quattro rate.</p> <p>5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.</p> <p>6. L'importo complessivo della tassa da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.</p> <p>7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>8. Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato a mezzo pec o a mezzo raccomandata A.R. nei confronti delle utenze sprovviste di posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento esecutivo per omesso o parziale o tardivo pagamento. L'avviso di accertamento esecutivo indica le somme da versare in unica soluzione</p>	<p>16 giugno di ciascun anno salvo situazioni particolari da effettuarsi generalmente entro la scadenza della prima rata salvo situazioni particolari.</p> <p>Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.</p> <p>4. Eventuali ulteriori flussi di riscossione suppletivi verranno riscossi di regola in quattro rate.</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p>
---	--

entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

9. Il Funzionario Responsabile del Tributo della tassa rifiuti TARI, designato dal soggetto gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento di cui ai commi precedenti del presente articolo come previsto dall'art. 27 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione n. 15/2022 di ARERA:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico/e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a eventuali ulteriori utenti che si trovino in condizione economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente da definire nella deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

10. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia

<p style="text-align: center;">ART. 35 RIMBORSI</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dalle norme in vigore e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</p>	<p>minima pari a cento (100) euro.</p> <p>11. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del primo termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. In ogni modo l'importo complessivamente dovuto deve essere comunque pagato nell'anno di competenza.</p> <p>12. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorati dagli interessi legali.</p> <p style="text-align: center;">ART. 35 RIMBORSI</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene accreditato entro 120 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza presentata.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. Il rimborso viene accreditato all'utente attraverso:</p> <p>a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;</p> <p>b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dei tempi previsti dal comma 1 del presente articolo.</p>
--	---

	<p>4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3 lett. b) del presente articolo, resta salva la facoltà del gestore tariffe e rapporti con gli utenti di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.</p>
--	---